

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3803

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LEONARDIS, PREARO, STELLA, LOBIANCO, LOSPINOSO
SEVERINI, CIAFFI, BOTTARI, SPERANZA, VALEGGIANI,
TANTALO, URSO, LA LOGGIA, IMPERIALE, LAFORGIA,
LETTIERI, SPADOLA, ALESSI, COLLESELLI, de MEO, CA-
STELLUCCI, MERENDA, ISGRO', AMADEO, NUCCI, RICCIO**

Presentata il 19 novembre 1971

Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 e con diversi atti amministrativi, furono recepite nella legislazione italiana le norme del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, istitutive di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Per quanto riguarda l'olio d'oliva, si passò, poi, dal sistema di difesa indiretta del prodotto, attuata attraverso la tassazione dei prodotti concorrenti (olio d'oliva d'importazione e oli da semi), al sistema della difesa diretta, attraverso la corresponsione di un'integrazione di prezzo pari alla differenza tra prezzo indicativo alla produzione e prezzo indicativo di mercato; la percezione di un prelievo all'importazione, pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo cif dell'olio d'oliva importato, determinato dalla Commissione CEE in base alle più favorevoli possibilità d'acqui-

sto sul mercato mondiale; e l'attività dell'organismo d'intervento, obbligato ad acquistare, al prezzo d'intervento e soltanto a tale prezzo, l'olio d'oliva di produzione comunitaria che gli viene offerto nei centri disposti nei luoghi di produzione.

Tra i provvedimenti da adottare a tal fine, vi era anche l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sugli oli da semi, nella misura vigente, all'epoca, di lire 6.000 per quintale. Tuttavia, per consentire il mantenimento della vigilanza finanziaria continuativa presso le raffinerie d'oli da semi, al fine di assicurare nel modo più efficace la miscela di detti oli col 5 per cento d'olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica (come prescrive la legge, per facilitare la repressione della frode consistente nell'aggiunta abusiva d'oli da semi all'olio d'oliva), si considerò opportuno non di sopprimere la predetta imposta ma di ridurla a lire 700 per quintale.

La misura, modesta ma non irrilevante, di tale onere indusse a ritenere che potesse

essere invocato l'articolo 34 del regolamento 136/66/CEE, il quale stabilisce l'incompatibilità con l'applicazione di detto regolamento di misure eventualmente prese dagli Stati membri per aumentare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto al prezzo dell'olio d'oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo.

Per tale ragione, venne istituita un'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva nella misura di lire 1.400 per quintale, ispirandosi evidentemente al rapporto di prezzi di uno a due circa tra oli da semi e olio d'oliva che, secondo la Commissione ed il Consiglio dei ministri della CEE, permetterebbe il normale smercio della produzione comunitaria d'olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti.

L'istituzione di detta imposta, oltre a costituire un onere del tutto imprevisto per i produttori, in tanto più grave in quanto, mentre da un lato l'obbligo del pagamento dell'imposta nasce con la produzione dell'olio, d'altro lato l'integrazione di prezzo viene liquidata con il notevolissimo ritardo che tutti lamentano, ha posto dei problemi certamente non lievi per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione dell'imposta stessa.

Basti considerare, a tal fine, che i contesti al riguardo risultano numerosissimi. Le difficoltà che incontrano gli organi tributari per incassare l'imposta risultano obiettivamente notevoli e ciò sembra, del resto, del tutto normale solo se si consideri, ad esempio, che i frantoi in funzione sono stati 11.194 nell'anno 1969 e 11.885 nel 1970, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero delle Finanze. Il gettito dell'imposta è stato modesto e cioè lire 4.689.485.000 più lire 1.546.063.000 di sovrimposta di confine nel 1969; e di lire 5 miliardi 231.290.000, più lire 1.821.471.000 di sovrimposta di confine nel 1970: questo, va ripetuto, a prescindere dal risultato delle numerosissime contestazioni in atto e sul cui risultato bisognerà attendere l'esito dei procedimenti iniziati a carico dei morosi: può dirsi, a giusto titolo, che la percezione dell'imposta finisce con costare allo Stato più di quanto renda l'imposta stessa.

Recentemente, il Consiglio dei ministri della CEE ha fissato i nuovi prezzi dell'olio di oliva, validi per la campagna 1971-1972, deliberando di portare ai prezzi applicati nelle ultime tre campagne una maggiorazione di U.C. 3,50 per quintale, pari a circa 22 lire per chilogrammo.

Tale aumento, se da un lato viene incontro alle richieste del mondo agricolo, che rivendi-

cava giustamente un riconoscimento, per lo meno formale, della lievitazione dei costi di produzione verificatasi negli ultimi anni, d'altro lato non mancherà di provocare sul mercato, a prescindere da eventuali, ulteriori motivi rialzistici, un corrispondente aumento del prezzo al consumo dell'olio di oliva.

È da temere, perciò, che la tendenza espansiva dei consumi d'olio di oliva, registratasi in questi ultimi anni nel nostro Paese, subisca un brusco colpo d'arresto, mentre invece andrebbe incoraggiata e stimolata, soprattutto con una politica di prezzi al consumo che non accentui l'attuale dislivello di prezzo tra olio di oliva e altri oli vegetali ed attraverso una costante ed efficace azione di propaganda.

La proposta di legge che vi sottoponiamo tende, appunto, a tale scopo, attraverso l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva. Si vuole, con ciò, neutralizzare, almeno parzialmente, l'effetto delle recenti decisioni della CEE.

Peraltro, al fine di evitare che, da parte di chiunque, ci si possa riferire all'articolo 34 del regolamento 136/66/CEE, più sopra richiamato, si propone che l'imposta di fabbricazione sugli oli da semi venga ridotta da lire 700 per quintale a lire 200 per quintale. Tale importo serve esclusivamente a coprire il costo della vigilanza finanziaria continuativa presso le raffinerie di oli di semi, onde garantire, per la difesa dell'olio di oliva, che venga rigidamente osservata la norma la quale prescrive l'aggiunta agli oli di semi commestibili del 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica: pertanto, l'onere fiscale di che trattasi non potrebbe essere certo considerato come una misura adottata per aumentare il prezzo degli oli di semi rispetto al prezzo dell'olio di oliva al fine di garantirne lo smercio, bensì soltanto come un rimborso spese.

Il minor gettito per l'Erario derivante dall'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e sull'olio di sansa di oliva e relativa sovrimposta di confine, nonché dalla riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e della relativa sovrimposta di confine verrà sicuramente recuperato attraverso il normale incremento del gettito delle altre imposte di fabbricazione (oli minerali, spiriti, ecc.).

Con l'articolo 1, viene disposta l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva di produzione

nazionale o importati dall'estero, nonché sui sottoprodotti della raffinazione dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva.

Con l'articolo 2 viene disposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la riduzione da lire 700 per quintale a lire 200 per quintale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi greggi a qualsiasi uso destinati, mentre la sovrimposta di confine sugli oli di semi raffinati viene ridotta da lire 760 a lire 230 per quintale di prodotto onde adeguare la misura delle due sovrimposte per tenere conto dei cali di lavorazione.

Con l'articolo 3 viene, ovviamente, disposta l'abolizione delle norme fiscali d'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva e sull'olio di sansa di oliva.

Con l'articolo 4, come logica conseguenza, viene disposta l'abolizione delle penalità comminate in dipendenza di infrazioni alle norme fiscali relative all'applicazione dell'imposta di

fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione e sull'olio di sansa di oliva.

Con l'articolo 5 viene disposto il rimborso dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per l'olio di oliva e per l'olio di sansa di oliva giacente in quantità superiore a 3 quintali alle ore 24 del giorno precedente a quello d'entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 6 viene disposta la restituzione della differenza tra la precedente imposta di fabbricazione e sovrimposta di confine sugli oli di semi nella misura di lire 700 per quintale per gli oli grezzi e di lire 760 al quintale per gli oli raffinati e la nuova misura della detta imposta e corrispondente sovrimposta prevista dal precedente articolo 2.

Con l'articolo 7, viene stabilita la procedura da seguire per ottenere i rimborsi di cui agli articoli 5 e 6.

Con l'articolo 8 viene prevista la copertura dell'onere derivante all'Erario dall'applicazione dei precedenti articoli 5 e 6.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene soppressa l'imposta di fabbricazione nella misura di lire 1.400 per quintale sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva.

Parimenti, viene soppressa la sovrimposta di confine riscossa sugli stessi prodotti all'atto dell'introduzione nel territorio nazionale, nonché sui sottoprodotti della raffinazione dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva.

ART. 2.

A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge, l'imposta di fabbricazione sugli oli greggi da semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine su tali oli, nonché sui sottoprodotti della raffinazione degli oli stessi, viene stabilita nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 230 per quintale di prodotto.

ART. 3.

Sono abrogate le norme fiscali di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva, contenute nel decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143 e nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10.

ART. 4.

Sono abrogate le penalità comminate in dipendenza di infrazioni alle norme fiscali relative all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato, sull'olio estratto dalla sansa di oliva nonché sui sottoprodotti della raffinazione dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva, contenute nel decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

ART. 5.

A coloro i quali, alle ore 24 del giorno precedente a quello d'entrata in vigore della presente legge, detengono in quantità superiore a 3 quintali olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante, olio di oliva lavato, olio di oliva rettificato, miscele degli oli suddetti, nonché sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva e di olio di sansa di oliva, è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 per quintale.

Per l'olio di sansa di oliva greggio, per l'olio di sansa di oliva rettificato e per l'olio di sansa e di oliva che alla stessa data si trovano comunque fuori della fabbrica di estrazione in quantità superiore a 3 quintali è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 per quintale di prodotto.

ART. 6.

A coloro i quali, alle ore 24 del giorno precedente a quello d'entrata in vigore della presente legge, detengono in quantità superiore

a 3 quintali olio di semi, sia tal quale e sia contenuto nei semi oleosi, è concesso il rimborso o l'accredito della differenza tra la maggiore imposta pagata e quella stabilita dalla presente legge, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

ART. 7.

Per ottenere i rimborsi di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le ditte interessate devono far pervenire entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, denuncia in duplice copia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le seguenti indicazioni:

a) il nome della ditta o la ragione sociale, nonché la sede dell'avente diritto;

b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale l'olio è depositato;

c) la quantità di olio giacente alle ore 24 del giorno precedente a quello d'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che detengono sia olio di oliva che olio di semi, debbono presentare due denunce separate.

Entro cinque giorni dalla ricezione della denuncia di cui al comma 1 e al comma due del presente articolo e comunque non oltre le ore 24 del giorno precedente quello d'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, anche con l'ausilio della guardia di finanza, dovrà compiere i necessari accertamenti, redigendo apposito verbale, controfirmato anche dall'avente diritto, che trasmetterà alla competente Intendenza di finanza.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 5 e 6, valutato in milioni duemila, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.